

VERBALE CONSULTAZIONE SINDACALE
ARTICOLI 4 E 24 LEGGE N.223/1991

Il giorno 22 giugno 2005, alle ore 12,30 presso gli uffici della Spa Resais, siti in Palermo, Via A. Borrelli, 10, a seguito di regolare convocazione n. 5948 del 17.06.2005 si sono incontrati:

- per la RESAIS S.P.A. : il Dr. A. Arcudi e il Rag. F. Sireci;
- La OO.SS. Regionale UGL, nella persona del Sig. Cervellione Ferdinando

per esperire le procedure di consultazione sindacale previste dall'art.4 della legge n.223/91 in presenza dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di personale Resais.

Le parti,

- visto l'articolo 24 della legge n.223/91;
- visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale n.5/99;
- visto il disciplinare sottoscritto in data 3/2/1999 tra l'Assessore Regionale all'Industria e le OO.SS. regionali;
- preso atto dell'esigenza della Resais di procedere a porre in essere gli adempimenti conseguenti;

hanno convenuto quanto appresso

1. La RESAIS S.p.A. procede a risolvere – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 della legge n.223/91 – il rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente la cui anzianità contributiva ed anagrafica risulti idonea al raggiungimento, al termine dei periodi massimi di fruizione dei benefici contenuti all'articolo 7 della legge n.223/91, dei requisiti minimi di legge per l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità, secondo le vigenti normative previdenziali in materia, così come individuato nell'allegato elenco, per il numero totale di n. 28 unità, di cui n. 23 beneficiari (dal n°6 al n° 28 dell'allegato elenco) degli artt. 1 e 2 della L.R. 21/2002 ed in coincidenza con le relative finestre di decorrenza pensionistica. La decorrenza dei superiori provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro resta fissata a partire dalla prima data utile del



30.06.2005, intendendosi così integralmente utilizzato l'istituto delle ferie e prestato in servizio il relativo periodo contrattuale di preavviso.

2. L'adozione dei superiori provvedimenti nei confronti del singolo dipendente è operata sulla base delle relative attestazioni e/o documentazioni previdenziali fatte pervenire da ogni interessato e/o comunque in possesso della Resais.
3. Al personale, come sopra individuato, restano applicabili le previsioni di cui al protocollo regionale 5/11/1997 così come richiamato dall'articolo 10 della legge regionale n.5/99, secondo i criteri e le modalità operative sancite dal disciplinare 3/2/1999. Allo stesso verrà corrisposto il T.F.R. individualmente spettante entro 60 giorni dalla data di avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Le parti si danno atto d'aver così compiutamente esperito le procedure di consultazione sindacale, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n.223/91, e di ritenere conclusa in forma positiva la complessiva procedura di mobilità, con la richiesta di messa in mobilità, a partire dal 01/07/2005, delle 28 unità dipendenti della S.p.A. Resais di cui a presente verbale.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

